

Risposta n. 811/2021

OGGETTO: Articolo 171 e 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Valutazione anti-abuso di doppia scissione parziale.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

In relazione all'unica istanza di interpello presentata congiuntamente da TIZIO, da ALFA S.R.L. con socio unico (di seguito, ALFA) e da BETA S.R.L. con socio unico (di seguito, BETA), è stato chiesto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il parere dell'amministrazione finanziaria in merito alla fattispecie di seguito rappresentata.

Il dott. TIZIO è socio ed amministratore unico di ALFA, che possiede l'intero capitale sociale di BETA, oltre ad immobili e relativi impianti dati in affitto alla citata società partecipata, che, a sua volta, svolge l'attività di ... ed è altresì proprietaria di un immobile di civile abitazione locato a MEVIA, una delle tre figlie del dott. TIZIO.

ALFA possiede anche liquidità ed investimenti finanziari eccedenti le attuali esigenze dell'attività produttiva, derivanti da utili di precedenti esercizi sempre accantonati e mai distribuiti.

Tenuto conto che l'attività di BETA è attualmente gestita dalla figlia MEVIA, il

dott. TIZIO vorrebbe concentrare in tale società tutti i beni strumentali finora dalla stessa utilizzati in affitto, in modo da poter, in futuro, procedere al passaggio generazionale, trasferendo le quote di BETA alla predetta figlia in donazione, eventualmente anche attraverso un patto di famiglia.

ALFA, privata dei beni strumentali, resterebbe unicamente titolare della liquidità e degli investimenti finanziari e potrebbe, di conseguenza, configurarsi come società di comodo. Per evitare tale qualificazione la società dovrebbe essere trasformata in società semplice e cioè nella forma che l'ordinamento prevede per l'esercizio di attività economiche non commerciali.

A tal fine, gli istanti intendono attuare un'operazione di scissione parziale proporzionale di ALFA (scissa) a favore della partecipata BETA (beneficiaria).

La società scissa trasferirà alla società beneficiaria tutte le attività che costituiscono immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, iscritte come tali nell'ultimo bilancio ad un valore netto contabile pari a euro Tra i beni sono inclusi, in particolare, tutti i beni immobili, impianti, macchinari e la partecipazione totalitaria nella società beneficiaria. Non è previsto il trasferimento di debiti e altre passività.

La riduzione, in capo alla società scissa, del patrimonio netto da trasferire sarà imputata proporzionalmente a tutte le poste diverse dal capitale sociale, che pertanto resterà invariato.

Per effetto della scissione, al socio unico della società scissa saranno assegnate le quote della società beneficiaria. Il restante patrimonio trasferito dalla società scissa sarà iscritto nella contabilità della società beneficiaria in contropartita di un avanzo di scissione, che sarà usato per la ricostituzione proporzionale delle riserve annullate nella società scissa, dando priorità alla integrale ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta annullate dalla scissa medesima.

Considerato che il patrimonio trasferito comprende anche la partecipazione totalitaria nella società beneficiaria, quest'ultima, che si troverebbe ad avere proprie quote, annullerà tale partecipazione mediante utilizzo dell'avanzo di scissione (come

precisato a pagina 7 delle memorie integrative prodotte dai contribuenti a seguito di specifica richiesta da parte della scrivente).

La società beneficiaria non modificherà il proprio statuto sociale ed il capitale sociale resterà invariato, ma sarà posseduto direttamente dall'attuale socio unico della società scissa.

Successivamente, la società scissa si trasformerà in società semplice, adottando un nuovo statuto, che stabilirà l'obbligo di tenuta della contabilità e di redazione annuale del bilancio.

Gli istanti pongono i seguenti dubbi interpretativi:

1) se la scissione possa godere della neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, per le società coinvolte e per il socio unico;

2) se l'annullamento delle quote proprie possa avvenire in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera *c)*, del TUIR;

3) se la trasformazione in società semplice della società scissa determini la tassazione delle plusvalenze latenti di tutti i beni non oggetto di scissione calcolate con riferimento al valore normale e se tale valore sarà fiscalmente riconosciuto per il successivo calcolo dei redditi in capo alla società semplice;

4) se le riserve di utili e le riserve in sospensione d'imposta della società scissa, che verranno iscritte dopo la scissione nel bilancio della società semplice separatamente con indicazione della loro origine, potranno non essere considerate distribuite al momento della trasformazione, in applicazione del comma 4, lettera *a)*, dell'articolo 170 e del comma 1, lettera *a)* dell'articolo 171 del TUIR;

5) se le operazioni di scissione e di trasformazione possano scontare l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, pari a euro 200.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli istanti ritengono di poter dare risposta affermativa a tutte le questioni prospettate. Infatti:

1) la neutralità fiscale della scissione è espressamente prevista dall'articolo 173 del TUIR; nel caso rappresentato, peraltro, oggetto di trasferimento sono per la maggior parte immobili strumentali per natura già utilizzati in affitto dalla società beneficiaria;

2) l'annullamento delle quote proprie, acquisite dalla società beneficiaria per effetto della scissione, è fiscalmente neutrale, sia in applicazione analogica dell'articolo 91, comma 1, lettera *c*), del TUIR, sia come ordinariamente avviene nell'ambito delle "fusioni inverse", dove la società incorporante/partecipata si trova, per effetto della fusione, a possedere e ad annullare azioni o quote della società incorporata/partecipante;

3) la trasformazione della società scissa determina la tassazione delle plusvalenze latenti di tutti i beni non oggetto di scissione a favore di BETA, calcolate con riferimento al valore normale, trovando applicazione l'articolo 86, comma 1, lettera *c*), per i cespiti e l'articolo 85, comma 2, per i beni merce; tale valore sarà fiscalmente riconosciuto per il successivo calcolo dei redditi, in capo alla società semplice, per il principio di continuità dei valori e per evitare doppie tassazioni;

4) le riserve di utili ed in sospensione di imposta della società scissa, che verranno iscritte dopo l'operazione di trasformazione nel bilancio della società semplice separatamente con indicazione della loro origine, non saranno considerate distribuite al momento della trasformazione, in applicazione del comma 4, lettera *a*), dell'articolo 170 e del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 171 del TUIR; infatti, sia nella trasformazione omogenea regressiva (articolo 170), sia nella trasformazione eterogenea in enti non commerciali (articolo 171), la legge pone quale unica condizione per la non immediata tassazione delle riserve il fatto che le riserve stesse vengano iscritte nel bilancio successivo con indicazione specifica della loro origine, a prescindere dal fatto che la redazione del bilancio in partita doppia sia obbligatoria per

legge o sia una libera scelta del contribuente; lo stesso principio non può non valere per la società semplice, che nel caso di specie è obbligata da una norma statutaria alla redazione del bilancio in partita doppia; questa conclusione troverebbe ulteriore conferma nella normativa sulla trasformazione agevolata in società semplice (articolo 1, comma da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), dove era prevista una imposta sostitutiva del 13% per liberare le riserve in sospensione d'imposta e renderle distribuibili senza ulteriore tassazione in capo ai soci, mentre alcuna imposta sostitutiva era prevista per le ordinarie riserve di utili delle società di capitali, il che presupponeva che queste ultime potessero rimanere non tassate, perché semplicemente iscritte nei bilanci successivi; la contraria interpretazione sarebbe, secondo gli istanti, illogica, perché avrebbe riservato alle riserve in sospensione un trattamento più favorevole (imposta sostitutiva del 13%) rispetto alle ordinarie riserve di utili già tassate (che avrebbero scontato un'ulteriore imposizione del 26% se fossero state considerate immediatamente distribuite);

5) l'operazione di scissione e di trasformazione potranno scontare l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 che si applica agli atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e, quindi, anche alla società semplice; ciò sarebbe confermato dalla risposta all'interpello n. 91 del 2018 con la quale, in relazione ad un'operazione di scissione parziale di una società semplice con beneficiaria un'altra società semplice di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate ha affermato che *"le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono assoggettate a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al D.p.r. n. 131 del 1986, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200"*; inoltre, la circolare 1° giugno 2016, n. 26/E (Capitolo III, Parte II) ha chiarito che in caso di trasformazione di una società commerciale in società semplice *"si applica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate sulla base dei principi contabili adottati dalle società istanti e dei valori fiscali ed economici indicati in istanza, nelle memorie integrative e nei vari allegati prodotti dai contribuenti, nonché in merito alla liceità civilistica e alla corretta contabilizzazione delle operazioni di scissione e trasformazione prospettate, per cui rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, con riguardo al quesito 1), si ricorda che l'articolo 173 del TUIR sancisce, al comma 1, il principio della "neutralità" fiscale dell'operazione di scissione, con riferimento ai beni della società scissa. In linea generale, pertanto, la predetta operazione non comporta, in capo alla società scissa, il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze dei beni assegnati al soggetto "avente causa" dell'operazione di scissione (la società beneficiaria).

Del pari, in forza del menzionato principio di neutralità, sono fiscalmente irrilevanti - come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 173 del TUIR - l'eventuale avanzo o disavanzo, sia da annullamento che da concambio, emergenti nel bilancio della società beneficiaria; di conseguenza, non sono imponibili, in capo alla società beneficiaria della scissione, gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio - per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento - in relazione agli elementi patrimoniali ricevuti dalla società scissa.

La neutralità fiscale comporta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui i beni della società scissa assumono ai fini delle imposte sui redditi, in capo alla società beneficiaria della scissione, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ed il medesimo regime (fiscale) che avevano presso la società originaria prima dell'operazione.

Come chiarito dalla scrivente nella risoluzione n. 27/E del 7 marzo 2017, la disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel TUIR "*è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall'operazione producano reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali, disciplinato dal capo VI del titolo I del TUIR per le società personali commerciali e dalle disposizioni del titolo II per le società e gli enti soggetti ad IRES*".

In altre parole, il principio di neutralità fiscale delle scissioni - in base al quale il passaggio dei beni dalla società preesistente (la società scissa) al soggetto risultante dalla predetta operazione (la/le società beneficiaria/e) non dà luogo a fenomeni fiscalmente realizzativi - "*implica un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell'imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale*".

Nel caso in esame, il presupposto sopra individuato risulta verificato, in quanto l'operazione di scissione parziale rappresentata in istanza viene realizzata tra due società commerciali - la società scissa (ALFA) e la società beneficiaria (BETA) - entrambe assoggettate all'IRES, tale per cui alla predetta operazione si ritengono applicabili, concordemente con la soluzione individuata dagli istanti, le disposizioni di cui all'articolo 173 del TUIR.

Con riguardo, invece, al quesito 2), si ritiene di non poter concordare con i contribuenti in merito all'applicazione analogica dell'articolo 91, comma 1, lettera c), del TUIR. Quest'ultima disposizione prevede che non concorrono alla formazione del reddito "*in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto*".

Nel caso in esame, l'annullamento delle quote proprie di BETA assegnate dalla società scissa (ALFA) - che è l'effetto diretto della contestuale assegnazione, in concambio, delle predette quote al socio unico di ALFA (TIZIO) - non trova

giustificazione nella riduzione di capitale della medesima società (che, difatti, rimane invariato). Invero, la contropartita contabile (dare) del predetto stralcio (avere) è la riduzione dell'avanzo di scissione (come emerge anche dalla rappresentazione delle scritture contabili di scissione prodotte dagli istanti); tale per cui, la relativa disciplina specifica è rinvenibile nell'articolo 173, comma 2, sopra menzionato, in base al quale: "*Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote*". Pertanto, si ritiene che l'evento consistente nell'annullamento delle quote proprie in attuazione della scissione societaria di cui si tratta debba considerarsi non realizzativo (*i.e.* neutrale) ai fini fiscali.

In via incidentale, si ricorda che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci dato che "*Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87*" (*cf.* articolo 173, comma 3, del TUIR). Conseguentemente, la partecipazione totalitaria in BETA ricevuta in concambio dal socio unico di ALFA (TIZIO) assumerà - in quota parte - il costo fiscale della partecipazione originariamente detenuta nella medesima società scissa (che, pertanto, si ridurrà del corrispondente ammontare), secondo le indicazioni fornite dalla scrivente con la risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015 (cui si rinvia).

In seguito alla scissione, è intenzione degli istanti procedere alla trasformazione della società scissa (società di capitali) in società semplice.

Ciò precisato, relativamente al quesito 3), si ricorda che ai sensi dell'articolo 171, comma 1, primo periodo, del TUIR: "*In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso*

aziendale dell'ente stesso".

A tal riguardo, come chiarito dalla scrivente nella circolare n. 26 del 1° giugno 2016 (CAPITOLO III - PARTE I) "*la trasformazione da società commerciale in società semplice e, quindi, il passaggio da un soggetto esercente attività d'impresa ad un altro cui detta attività (per espressa previsione civilistica) è preclusa, non è neutrale dal punto di vista fiscale, ma costituisce un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa*".

Tenuto conto che, come detto, la trasformazione di una società di capitali in una società semplice comporta il passaggio da un soggetto che svolge attività commerciale ad uno cui tale attività è preclusa per legge, l'operazione in questione, ancorché civilisticamente omogenea (ai sensi dell'articolo 2500-*sexies* del codice civile), deve considerarsi fiscalmente una trasformazione eterogenea regressiva (al pari di quella di una società commerciale in un ente non commerciale *tout court*) disciplinata dal citato articolo 171, comma 1, del TUIR. Di conseguenza, i componenti reddituali rilevanti, ai sensi della richiamata disposizione normativa, per la determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette - che confluiscono nella dichiarazione del periodo d'imposta *ante* trasformazione del soggetto IRES - si determinano in via ordinaria facendo riferimento al valore normale dei beni ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Tale valore sarà fiscalmente riconosciuto per il successivo calcolo dei redditi (ad esclusione, naturalmente, di quello d'impresa) in capo alla società semplice nel periodo *post* trasformazione.

Per quanto riguarda il trattamento delle riserve di cui al quesito 4), nel presupposto della loro corretta imputazione in esito all'operazione di scissione (ai sensi dell'articolo 173, comma 9, del TUIR), l'articolo 171, comma 1, secondo periodo, del TUIR stabilisce che le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47 del TUIR, "*sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:*

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi

dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione".

Secondo questa disposizione, la tassazione delle riserve di utili e in sospensione d'imposta avviene al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, a condizione che le stesse vengano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine. In altri termini, subordinatamente al rispetto di tale condizione, la trasformazione, in sé, non creerebbe un presupposto impositivo in capo ai soci o alla società, in relazione alle riserve di utili e a quelle in sospensione d'imposta.

Tuttavia, si ritiene che - come precisato nella sopra menzionata risoluzione n. 27/E del 2017 - tale condizione possa essere soddisfatta unicamente quando il soggetto trasformato *"svolga anche un'attività commerciale, in quanto solamente in questa evenienza può accadere, come letteralmente previsto dal richiamato comma 1, secondo periodo, lettera a), dell'articolo 171 del TUIR, che le riserve vengano utilizzate per coprire (o meno) perdite d'esercizio"*.

Tale interpretazione è suffragata anche dalle affermazioni contenute nella citata circolare n. 26/E del 2016, che, con specifico riferimento alla trasformazione in società semplice, ha chiarito che le riserve costituite prima della trasformazione (*i.e.* quelle di utili e in sospensione d'imposta) *"siano da imputare ai soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le ordinarie regole"*.

Pertanto, nell'ipotesi, come il caso di specie, in cui il soggetto risultante dalla trasformazione (*i.e.* la società semplice) non eserciti alcuna attività commerciale, le riserve in sospensione d'imposta devono essere tassate in capo alla società (commerciale) trasformanda, per effetto della destinazione a finalità estranea all'esercizio d'impresa dell'intera sua attività; mentre, in capo al soggetto risultante

dalla trasformazione saranno considerate distribuite le riserve di utili e quelle in sospensione d'imposta, come previsto dalla lettera *b)* del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 171 del TUIR, "*nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione*" (*cf.* la risoluzione n. 27/E del 2017).

Sulla base delle precisazioni contenute nei citati documenti di prassi, non si ritiene, dunque, condivisibile la soluzione interpretativa al quesito proposta nell'istanza di interpello in esame.

Per quanto riguarda, infine, la tassazione delle operazioni in esame ai fini dell'imposta di registro di cui al quesito 5), si conferma che le operazioni di scissione societaria e di trasformazione sono assoggettate a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)* (per la scissione) e lettera *c)* (per la trasformazione), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti, fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati e non rappresentati possano condurre ad identificare un disegno abusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)